



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del 15-12-2010

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:
**RICOGNIZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI ART. 3, COMMI 27, 28 E 29
LEGGE 24.12.2007, N. 244 - DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemiladieci** addì **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO.

Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori:

RAVAZZOLO EMY

MANGANO ANDREA

ZOPPELLO LUCIANO

Alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

RINUNCINI ENRICO	P	MANGANO ANDREA	P
SCHIAVON MARTINO	P	MUSTO CATERINA	P
SCHIAVON BERTILLA	P	GAMBATO LUCA	A
MORELLO OLINDO	P	ZARAMELLA GIANLUCA	P
CAPPUZZO ADRIANO	P	BOCCON LUCA	P
TASCA CARMEN MATTEA	P	CAZZIN MARCO	P
BAZZI HUSSEIN	P	MASIERO ALBERTO	A
MORO DINO	P	SCHIAVON MARCO	P
FASSINA ANNA CARLA	P	ZOPPELLO LUCIANO	P
RAVAZZOLO EMY	P	GOBBO LUCIA	P
BORTOLAZZI MARCO	A		

Presenti 18 Assenti 3

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RINUNCINI ENRICO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
N. _____ Reg. Pubbl. Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. <i>Addì</i> IL SEGRETARIO GENERALE F.to NIEDDU MARIANO	Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il _____ <i>Addì</i> IL SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

Il SINDACO introduce l'argomento ed invita l'Assessore al Bilancio, Olindo MORELLO, a presentare la proposta di deliberazione.

Rientra BORTOLAZZI. Presenti n. 19.

MORELLO OLINDO – Assessore: Preannuncia che relazionerà sulla proposta di delibera, ma che si asterrà dal voto, essendo dipendente di una delle aziende, anche se non con ruoli dirigenziali. Quindi illustra i contenuti del provvedimento dando lettura della premessa e ricordando che attualmente il Comune di Ponte San Nicolò ha partecipazioni nelle seguenti società: ACEGAS-APS Spa, APS HOLDING Spa, FINANZIARIA APS Spa; e C.V.S. Spa.

La percentuale di capitale posseduta è veramente poca cosa. Solo per C.V.S. arriva al 5%.

Pertanto si propone il mantenimento di queste partecipazioni perché sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007 in quanto queste società svolgono attività di beni e servizi di interesse generale, necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

BAZZI HUSSEIN – Assessore: Preannuncia di non partecipare al voto per le stesse motivazioni dell'Assessore Morello, in quanto dipendente di una delle aziende, anche se non con ruoli dirigenziali.

Terminata la relazione, non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il punto all'O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio;

Udita la seguente relazione dell'Assessore al Bilancio, Olindo Morello:

«La proposta di deliberazione consiste in un atto di ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Ponte San Nicolò. Tale ricognizione si rende necessaria per ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 27 e seguenti della Legge 244/2007. Tali norme prevedono che le amministrazioni pubbliche non possano procedere alla costituzione di società che abbiano ad oggetto la produzione di beni o servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie attività istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente tali partecipazioni. È invece possibile mantenere le partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale o che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza. Il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 28 del succitato art. 3, deve autorizzare non solo l'assunzione di nuove partecipazioni, ma anche il mantenimento delle attuali.

Attualmente il Comune di Ponte San Nicolò ha partecipazioni nelle seguenti società:

- ACEGAS-APS Spa;
- APS HOLDING Spa;
- FINANZIARIA APS Spa;
- C.V.S. Spa.

Tali partecipazioni rientrano tra quelle ammesse dalla vigente normativa e pertanto si propone di prendere atto dell'ottemperanza da parte del Comune di Ponte San Nicolò degli obblighi di cui all'art. 3, commi 27 e seguenti della Legge 244/2007»;

Premesso che:

- l'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società;
- la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'art. 3, comma 28 della medesima Legge 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

- entro il 31.12.2010, ossia entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, termine definito con la proroga approvata dalla successiva Legge 69/2009, art. 7, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

Considerato altresì che:

- l'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010 (Legge 122/2010) prevede che i comuni sotto i 30.000 abitanti non possono costituire società né detenere quote di partecipazione, mentre i comuni con popolazione ricompresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società. Sono però ammesse le partecipazioni in società costituite o partecipate da più comuni la cui popolazione superi le soglie indicate;
- la procedura di dismissione delle quote di partecipazione eccedente il limite consentito è rimessa ad un decreto interministeriale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 122/2010 e l'operazione dovrà avvenire entro 31.12.2011;

Rilevato che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locali, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione, e quelle che producono servizi di interesse generale, per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

Considerato, in particolare, che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente riquilificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (*così come ribadito nell'importante principio della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009*);

Visto il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che *"il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti"*;

Considerato inoltre, che sono stati individuati i seguenti riferimenti normativi che hanno costituito, unitamente ai concetti fondamentali sopraindicati, gli elementi discriminanti per la valutazione del mantenimento o dismissioni delle partecipazioni societarie:

- art. 3, comma 2, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- art.13, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- art.112, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle autonomie locali";

Accertato che questo Ente detiene, allo stato attuale, le seguenti partecipazioni societarie:

Ente	Partecipazione (n. azioni)	Capitale posseduto (in percentuale)	Partecipazione (valore nominale)
A) Acegas-Aps Spa	430	0,007821%	€ 2.218,80
B) Aps Holding Spa	52	0,001488%	€ 416,00
C) Finanziaria Aps Spa	52	0,002235%	€ 52,00
D) C.V.S. Spa	10.025.694	5,0012%	€ 10.025.694,00

Vista la sentenza del Consiglio di Stato V n. 7369 del 13.12.2006 da cui si estrapola il concetto che la valutazione del servizio pubblico locale è rimessa alla volontà dell'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente;

Visto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato che dette partecipazioni svolgono attività rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente e, pertanto, non sussiste l'obbligo di avviare procedure per la loro cessione previsto dall'art. 3, commi 27 e 28, della Legge 244/2007;

Verificato quanto segue:

- 1) che l'attività di **ACEGAS-APS Spa** – con sede legale a Trieste – ha per oggetto (art. 3 dello Statuto): L'esercizio – in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso, società controllate e/o collegate – delle attività inerenti alla: - Gestione integrata delle risorse idriche (acquedotto, fognature, impianti di trattamento); - Gestione integrata delle risorse energetiche (energia elettrica, gas e calore per uso industriale e domestico); - Gestione dei servizi ambientali (servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani, ospedalieri, industriali, pericolosi, bonifica dei siti inquinanti); - Opera in settori integrativi volti a realizzare fini sociali, di sviluppo economico e civile (impianti di illuminazione pubblica, semaforici, manutenzione strade, manutenzione impianti tecnologici, ecc.);
- 2) che l'attività di **APS HOLDING Spa** – con sede legale a Padova – ha per oggetto i seguenti servizi (art. 3 dello Statuto): Servizi Pubblici Locali, quali: A) Servizi Integrati di mobilità (trasporto urbano ed extra urbano; trasporti scolastici e per disabili; gestione parcheggi, ecc.); B) Servizi pubblici diversi dalla mobilità (cremazione, servizi cimiteriali, attività di officina, riparazione, manutenzione, ecc.); C) Servizi di interesse generale (Information and Communication Technology, Telecomunicazione Telecontrollo, ecc.); D) Attività di Holding di Partecipazione (acquisto e vendita quote di partecipazione anche azionarie, ecc.);
- 3) che l'attività di **FINANZIARIA APS Spa** – con sede legale a Padova – ha per oggetto (art. 3 dello Statuto): 1. acquisto, vendita assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società ed enti; 2. finanziamento e/o coordinamento amministrativo, finanziario e tecnico delle società ed enti nelle quali partecipa; 3. compravendita, possesso gestione di titoli; 4. assistenza allo svolgimento di pratiche relative alle istruttorie per l'ottenimento di finanziamenti; 5. attività immobiliare ...;
- 4) che l'attività del **CENTRO VENETO SERVIZI Spa (C.V.S.)** – con sede a Monselice (Pd) – ha per oggetto l'esercizio, nel rispetto degli obiettivi fissati dalla legge (art. 4 dello Statuto): - gestione di impianti a tecnologia complessa ed in genere la gestione dei servizi pubblici di pertinenza del Comune; - progettazione, costruzione e gestione di impianti connessi al ciclo integrato di acque, fognature e depurazione delle acque; - progettazione, costruzione e gestione di impianti di cogenerazione e di teleriscaldamento, ecc.; - gestione di attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero ... rifiuti urbani e speciali. Le attività svolte dagli EE.LL. ed affidate alla Società ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 267/2000 nonché i servizi resi alle Collettività da essi rappresentate, devono costituire la parte più importante dell'attività svolta dalla Società;

Considerato:

- 1) che le attività di **ACEGAS-APS Spa** rientrano tra le finalità istituzionali del Comune e in quanto caso specifico:
 - con atto rep. n. 1203 del 03.02.1987 del Segretario Comunale il Comune di Ponte San Nicolò aveva affidato in esclusiva all'allora Azienda Comunale del gas di Padova di Padova (successivamente Amag e APS Spa) la distribuzione del gas per anni 30 a decorrere dal 01.01.1987, termine successivamente modificato per effetto dell'art. 46-bis del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella Legge 29.11.2007, n. 222, il quale stabilisce, al comma 3, che le gare aventi per oggetto il servizio di distribuzione del gas siano bandite per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, determinato a cura del Ministro dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e sentita la Conferenza unificata e quindi non oltre il 31.12.2014;
 - con deliberazione di G.C. n. 108 del 27.11.1989, esecutiva, (atti C.R.C. n. 4242 del 24.01.1990), si è provveduto ad affidare per anni 30 all'ex AMNIUP, Azienda Speciale Ambiente del Comune di Padova, ora Acegas-Aps Spa, mediante concessione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/1982, il servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e assimilati, della raccolta differenziata e dei servizi accessori (lavaggio cassonetti, manutenzione contenitori, ecc.) termine successivamente modificato al 31.12.2011 per effetto dell'art. 202 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 prevede che l'Autorità d'Ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e

dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri dell'art. 113, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- 2) che le attività di **APS HOLDING Spa** rientrano tra le finalità istituzionali del Comune e in quanto, nel caso specifico:
- con il contratto di servizio rep. n. 78439 del 09.04.2001, il Comune di Padova ha affidato ad APS Holding Spa la gestione del trasporto pubblico locale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 30.10.1998, n. 25, avente ad oggetto "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale";
 - in data 27.03.2001 è stata stipulata una Convenzione rep. n. 446 tra il Comune di Padova e il Comune di Ponte San Nicolò per la gestione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, con la quale sono stati definiti i criteri di definizione e le modalità di erogazione dell'importo che il Comune di Ponte San Nicolò deve corrispondere all'APS, quale integrazione al corrispettivo regionale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano nel proprio territorio comunale", successivamente prorogata fino al 31.12.2010 e comunque fino all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio in corso di esecuzione;
- 3) che **FINANZIARIA APS Spa** è Società strumentale per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune in quanto nel caso specifico la Finanziaria Aps Spa è società di multiservizi che, tra l'altro, si occupa della amministrazione economico-finanziaria delle Società ACEGAS-APS Spa (punto 1) e APS HOLDING Spa (punto 2);
- 4) che le attività del **CENTRO VENETO SERVIZI Spa (C.V.S.)** rientrano tra le finalità istituzionali del Comune in quanto, nel caso specifico:
- il C.V.S. Spa è una società a totale partecipazione pubblica a cui l'A.A.T.O. Bacchiglione (Ambito Territoriale Omogeneo di cui fa parte il Comune di Ponte San Nicolò) ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato fino al 31.12.2026, come da delibera n. 5 del 21.03.2006, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000;
 - il C.V.S. si occupa prevalentemente di tutti i servizi inerenti l'acquedotto, la fognatura e la depurazione, compresa la progettazione e manutenzione. Gestisce quindi anche l'impianto di depurazione sito nel territorio comunale e gli impianti di sollevamento della rete fognaria;

Considerato che, in riferimento alle partecipazioni azionarie sopra elencate si è riscontrato che le attività esercitate dalle stesse sono coerenti con le finalità istituzionali di questo Comune;

Ritenuto, pertanto, di proporre il mantenimento delle partecipazioni di cui sopra;

Visti gli articoli 13 e 42 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Presenti n. 19

Votanti n. 17 (Morello e Bazzi non partecipano al voto)

Con voti:

FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico; Vivere a Ponte San Nicolò)

ASTENUTI 5 (Ponte della Libertà)

espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che le società di seguito elencate non operano in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 27, della Legge finanziaria 2008 e pertanto le attività svolte dalle società di cui sopra sono strettamente necessarie, per le motivazioni richiamate in premessa, per il perseguimento delle finalità istituzionali:

- a) **ACEGAS-APS Spa – con sede legale a Trieste;**
 - b) **APS HOLDING Spa – con sede legale a Padova;**
 - c) **FINANZIARIA APS Spa – con sede legale a Padova;**
 - d) **CVS Spa – con sede legale a Monselice (Pd);**
3. Di dare atto, inoltre, che con il presente provvedimento è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 3, comma 28, della Legge 244/2007 e che pertanto il medesimo costituisce autorizzazione al mantenimento delle medesime sussistendo i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3, sopraccitato;
4. Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, Legge 244/2007, alla Corte dei Conti, Sezione Controllo di Venezia.

**Oggetto: RICOGNIZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI ART. 3, COMMI 27, 28 E 29
LEGGE 24.12.2007, N. 244 - DETERMINAZIONI.**

**PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.**

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

09-12-2010

Il Responsabile del Servizio
F.to QUESTORI LUCIO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

09-12-2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO